

Regolamento della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE)

del 17 settembre 2025

approvato dalla Delegazione amministrativa il 14 novembre 2025

La Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Delegazione),

visto il capitolo II numero 2.1 della direttiva della Delegazione amministrativa del 13 maggio 2022 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento è inteso in particolare a:

- a. stabilire le competenze in materia di utilizzo delle risorse finanziarie;
- b. definire l'elenco delle attività della Delegazione e dei suoi membri che danno diritto a indennità;
- c. disciplinare la procedura per l'autorizzazione a partecipare ad attività e percepire le relative indennità;
- d. decidere la questione delle supplenze.

Art. 2 Budget

¹ La Delegazione dispone di un budget annuale previsto nell'ambito del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

² La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso. A tal fine può fissare priorità tra le attività di cui all'articolo 3.

³ Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

⁴ Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

⁵ Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento al segretario generale, che esamina se un sorpasso del preventivo può essere compensato con altri mezzi del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

⁶ Il segretario generale informa regolarmente la Delegazione amministrativa sullo stato del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

Art. 3 Attività

¹ Su mandato dell'Assemblea federale, i membri della Delegazione partecipano all'adempimento dei compiti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE). A tal fine, si fondano sui regolamenti e sulle consuetudini dell'APCE.

² Rientrano in particolare nelle competenze della Delegazione e dei suoi membri:

- a. la partecipazione alle sedute della Delegazione;
- b. la partecipazione alle sessioni dell'APCE, incluse le sedute di preparazione dei gruppi politici;
- c. la partecipazione alle sedute delle commissioni o sottocommissioni dell'APCE;
- d. la partecipazione, in qualità di rappresentanti ufficiali dell'APCE, alle sedute di altri organi del Consiglio d'Europa;
- e. la partecipazione a sedute e visite di lavoro nell'ambito di mandati di relatore e di procedure di monitoraggio;
- f. la partecipazione, in qualità di rappresentanti ufficiali dell'APCE, a conferenze internazionali;
- g. la partecipazione, in qualità di membri di commissioni ad hoc dell'APCE, a missioni internazionali di osservazione elettorale;
- h. l'adempimento dei doveri di ospitalità in occasione di sedute o incontri di commissioni o sottocommissioni dell'APCE o di altri organi o rappresentanti del Consiglio d'Europa che si tengono in Svizzera;
- i. il mantenimento di relazioni bilaterali, nel quadro delle sessioni dell'APCE a Strasburgo, con inviti rivolti dalla Delegazione ad altre delegazioni nazionali o a rappresentanti del Consiglio d'Europa.

Art. 4 Attività non sottoposte ad autorizzazione

La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 lettere a–g non necessita di autorizzazione. Il presidente della Delegazione firma i conteggi delle indennità dopo che hanno ricevuto il visto dei Servizi del Parlamento.

Art. 5 Attività sottoposte ad autorizzazione

¹ La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 lettere h ed i necessitano di previa autorizzazione del presidente della Delegazione se risulta che comporteranno spese a carico del budget della Delegazione.

² Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

Art. 6 Organizzazione di attività della Delegazione in Svizzera

¹ L'organizzazione di attività della Delegazione in Svizzera necessita dell'approvazione della Delegazione.

² Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e umane necessarie per organizzare detta attività.

Art. 7 Locali del Palais de l'Europe

¹ Le spese relative alle attrezzature e alla manutenzione dei locali della Delegazione all'interno del Palais de l'Europe possono essere prelevate dal budget della Delegazione, sempreché non siano a carico del Consiglio d'Europa.

² Ogni spesa superiore a 500 franchi è sottoposta all'approvazione del presidente della Delegazione.

Art. 8 Assistenza informatica

¹ I Servizi del Parlamento sono incaricati di installare le infrastrutture e le attrezzature informatiche necessarie nei locali della Delegazione svizzera.

² La Delegazione ha diritto al massimo a una giornata e mezza di assistenza informatica in loco per settimana di sessione a Strasburgo, fornita dai Servizi del Parlamento.

³ I Servizi del Parlamento assicurano il funzionamento dell'infrastruttura informatica e l'assistenza informatica per la Delegazione.

Art. 9 Contributi volontari

¹ Su domanda del segretario generale dell'APCE, la Delegazione può versare contributi volontari, prelevati dal suo budget, per contribuire al finanziamento di progetti dell'APCE.

² Se l'importo dei contributi volontari previsti è superiore a 15 000 franchi all'anno, la Delegazione deve ottenere la previa approvazione della Delegazione amministrativa.

³ Il versamento di contributi volontari necessita dell'approvazione della Delegazione.

Art. 10 Supplenze

¹ La Svizzera ha diritto a sei seggi di rappresentanza e a sei seggi di supplenza all'interno dell'APCE. Quando si costituisce (art. 7 cpv. 1 ORInt¹), la Delegazione decide quali membri avranno lo statuto di rappresentante e quali quello di supplente. Bada in particolare a garantire una rappresentanza adeguata dei gruppi parlamentari e dei generi come previsto dal regolamento dell'APCE.

² I dodici membri della Delegazione possono tutti sedere nelle commissioni permanenti dell'APCE. In linea di principio la Svizzera ha diritto, in ogni commissione, a due seggi di titolari e a due di sostituti. Lo statuto di titolare o sostituto a livello delle commissioni è indipendente da quello di rappresentante o supplente a livello dell'Assemblea plenaria. Quando si costituisce, la Delegazione decide quali membri avranno lo statuto di titolari e quali quello di sostituti, nonché chi di essi siederà nelle diverse commissioni.

³ I rappresentanti in seno all'Assemblea plenaria e i titolari in seno alle commissioni possono farsi sostituire in tali organi dai supplenti o sostituti. Non possono farsi sostituire da deputati che non fanno parte della Delegazione.

Art. 11 Assenze giustificate

¹ I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere b–g del presente regolamento sono considerati scusati dal loro Consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6^{bis}).

² Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro Consiglio.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Il regolamento del 9 ottobre 2017 è abrogato.

In nome della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Il presidente:

Alfred Heer, consigliere nazionale

¹ Versione del 28 set. 2012 (Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento), in vigore dal 1° ott. 2012 (RS 171.117).